



Prot.:CEW/4671/2010/CPD0544

15/4/2010

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PADOVA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO STORICO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02422380283
del Registro delle Imprese di PADOVA
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 229299 il 12/02/1991

Denominazione: F.LLI CALEGARO SPA

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:
TEOLO (PD) VIA EUGANEA,, 2 CAP 35037

Costituita con atto del 05/12/1990

Durata della società:
data termine: 31/12/2050

Oggetto Sociale:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO, SIA PER CONTO PROPRIO CHE PER CONTO ALTRUI, DI MANUFATTI IN:- ARGENTO, ORO, GIOIE ED AFFINI;- METALLI ARGENTATI IN GENERE;- PELTRO, ALPACCA, OTTONE, ACCIAIO INOX;- NONCHE' LA PRODUZIONE E IL COMMERCIO DI MACCHINE OPERATRICI, PULITRICI, MACCHINE UTENSILI, STAMPI ED ATTREZZATURE VARIE INERENTI ALLE PRODUZIONI SUDETTE;- IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, IGIENICI, DIETETICI, BIOLOGICI, NUTRIZIONALI, COSMETICI, DERMOCOSMETICI E DI PROFUMERIA, PARAFARMACEUTICI, ZOOTECNICI, VETERINARI, CHIMICI E PER L'AGRICOLTURA. LA SOCIETA' PUO' DARE E RICEVERE AZIENDE IN AFFITTO E GESTIRE NEGOZI DI VENDITA AL PUBBLICO IN VIA MERAMENTE STRUMENTALE AL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E MAI NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE LE SEGUENTI ATTIVITA':- A SCOPO STABILE INVESTIMENTO E PER CONTO PROPRIO, ASSUMERE, DETENERE ED ALIENARE PARTECIPAZIONI E/O INTERESSENZE AZIONARIE O MENO IN ALTRE SOCIETA' E/O ENTI DI QUALSIASI GENERE, ANCHE CON SEDE ALL'ESTERO, PURCHE' AVENTI SCOPO AFFINE, CONNESSO O COMPLEMENTARE CON IL PROPRIO; - ASSUMERE MUTUI E FINANZIAMENTI, PRESTARE FIDEIUSSIONI, AVALLI, PEGNI ED IPOTECHE ED IN GENERE GARANZIE PERSONALI E REALI ANCHE A FAVORE DI TERZI;- PORRE IN ESSERE OGNI ALTRA OPERAZIONE FINANZIARIA, COMMERCIALE ED INDUSTRIALE NECESSARIA OD UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, CHE NON RISULTI VIETATA DALLE NORME VIGENTI.RESTANO COMUNQUE PRECLUSE:- LE ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE ELENCAE ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1991 N. 1;- LE ATTIVITA' DI SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 216/74 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;- LE ATTIVITA' RISERVATE AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ABILITATI AI SENSI DEL D.LGS. 385/93;- LE ATTIVITA' DI RACCOLTA DI RISPARMIO PRESSO IL PUBBLICO NONCHE' OGNI ALTRA ATTIVITA' PRECLUSA PER LEGGE.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE



Prot.:CEW/4671/2010/CPD0544

15/4/2010

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 4

COLLEGIO SINDACALE:
- Sindaci effettivi
numero componenti in carica: 3
- Sindaci supplenti
numero componenti in carica: 2

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

LA GESTIONE DELL'IMPRESA SPETTA ESCLUSIVAMENTE AGLI AMMINISTRATORI, I QUALI COMPIONO LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, FERMA RESTANDO LA NECESSITA' DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE NEI CASI RICHIESTI DALLA LEGGE O DAL PRESENTE ARTICOLO.

GLI AMMINISTRATORI DEBONO RICHIEDERE LA PREVENTIVA APPROVAZIONE DA PARTE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DELLE SEGUENTI OPERAZIONI:

A) CESSIONE DELL'UNICA AZIENDA SOCIALE;
B) ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' AVENTI OGGE TTO NON AFFINE, IL CUI VALORE SIA SUPERIORE AL 30 PER CENTO DEL PATRIMONIO NETTO RISULTANTE DALL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO.

SONO INOLTRE ATTRIBUITE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO LE SEGUENTI COMPETENZE:

A) DELIBERA DI FUSIONE NEI CASI DI CUI AGLI ARTT. 2505, 2505 BIS, 2506 TER
ULTIMO COMMA C.C. ;

B) L'ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;

C) L'INDICAZIONE DI QUALI AMMINISTRATORI ABBIANO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' ;

D) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;

E) L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE A DISPOSIZIONI NORMATIVE;

F) IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE IN ALTRO COMUNE DEL TERRITORIO NAZIONALE;

G) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE QUALORA RISULTI PERDUTO OLTRE UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE E LA SOCIETA' ABBIA EMESSE AZIONI SENZA VALORE NOMINALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE, NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 2381 C.C., PARTE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, DETERMINANDONE I POTERI E LA RELATIVA REMUNERAZIONE.

AL CONSIGLIO SPETTA COMUNQUE IL POTERE DI CONTROLLO E DI AVOCARE A SE' LE OPERAZIONI RIENFRANTI NELLA DELEGA, OLTRE CHE IL POTERE DI REVOCARE LE DELEGHE. NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITE AGLI ORGANI DELEGATI LE COMPETENZE DI CUI ALL'ART. 2381, COMMA 4 C.C. .

POSSONO ESSERE ALTRESI' NOMINATI DIRETTORI GENERALI E PROCURATORI, DETERMINANDONE I POTERI.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

SPETTA ALTRESI' AI CONSIGLIERI MUNITI DI DELEGA DEL CONSIGLIO.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI

GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO, DEDOTTO ALMENO IL 5% (CINQUE PER CENTO) DA DESTINARE A RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTA NON ABBIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE, VERRANNO RIPARTITI TRA I SOCI IN MISURA PROPORZIONALE ALLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DA CIASCUNO POSSEDUTA, SALVO CHE L'ASSEMBLEA NON DELIBERI ULTERIORI ACCANTONAMENTI A FONDI DI RISERVA STRAORDINARIA.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DELIBERA SULLE MATERIE AD ESSA RISERVATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO: IN PARTICOLARE, L'ASSEMBLEA ORDINARIA PUO' :



Prot.:CEW/4671/2010/CPD0544

15/4/2010

A) APPROVARE L EVENTUALE REGOLAMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI;
B) AUTORIZZARE GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL ART. 31 DELLO STATUTO.
SONO INDEROGABILMENTE RISERVATE ALLA COMPETENZA DELL ASSEMBLEA ORDINARIA:
A) L APPROVAZIONE DEL BILANCIO;
B) LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI; LA NOMINA DEI SINDACI E DEL
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E, QUANDO PREVISTO, DEL SOGGETTO AL QUALE
DEMANDATO IL CONTROLLO CONTABILE;
C) LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI, SE NON
STABILITO DALLLO STATUTO;
D) LA DELIBERAZIONE SULLA RESPONSABILIT DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI.
SONO DI COMPETENZA DELL ASSEMBLEA STRAORDINARIA:
A) LE MODIFICHE DELLO STATUTO, SALVO QUANTO PREVISTO DALL ART. 31 DEL PRESENTE
STATUTO;
B) LA NOMINA, LA SOSTITUZIONE E LA DETERMINAZIONE DEI POTERI DEI LIQUIDATORI;
C) L EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DI CUI ALL ART. 7 DEL PRESENTE
STATUTO;
D) L EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI CONVERTIBILI;
E) LE ALTRE MATERIE AD ESSA ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.
L ASSEMBLEA DEVE ESSERE CONVOCATA DALL ORGANO AMMINISTRATIVO ALMENO UNA VOLTA
ALL ANNO, ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA CHIUSURA DELL ESERCIZIO SOCIALE OPPURE
ENTRO CENTOTTANTA GIORNI, QUALORA LA SOCIET SIA TENUTA ALLA REDAZIONE DEL
BILANCIO CONSOLIDATO E QUALORA LO RICHIEDANO PARTICOLARI ESIGENZE RELATIVE ALLA
STRUTTURA ED ALL OGGETTO DELLA SOCIET .
L ASSEMBLEA PU ESSERE CONVOCATA ANCHE FUORI DAL COMUNE IN CUI POSTA LA SEDE
SOCIALE PURCH O NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO DELLA UNIONE EUROPEA.
IN CASO DI IMPOSSIBILIT DI TUTTI GLI AMMINISTRATORI O DI LORO INATTIVIT ,
L ASSEMBLEA PU ESSERE CONVOCATA DAL COLLEGIO SINDACALE, OPPURE MEDIANTE
PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE SU RICHIESTA DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO
UN DECIMO DEL CAPITALE SOCIALE.
L AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE INDICARE:
- IL LUOGO IN CUI SI SVOLGE L ASSEMBLEA NONCH I LUOGHI EVENTUALMENTE AD ESSO
COLLEGATI PER VIA TELEMATICA;
- LA DATA E L ORA DI CONVOCAZIONE DELL ASSEMBLEA;
- LE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO;
- LE ALTRE MENZIONI EVENTUALMENTE RICHIESTE DALLA LEGGE.
L ASSEMBLEA VIENE CONVOCATA MEDIANTE AVVISO COMUNICATO AI SOCI CON LETTERA
RACCOMANDATA ALMENO OTTO GIORNI PRIMA DELL ASSEMBLEA.
NELL AVVISO DI CONVOCAZIONE POTR ESSERE PREVISTA UNA DATA DI SECONDA
CONVOCAZIONE PER IL CASO IN CUI NELL ADUNANZA PRECEDENTE L ASSEMBLEA NON RISULTI
LEGALMENTE COSTITUITA: LE ASSEMBLEE IN SECONDA CONVOCAZIONE DEVONO SVOLGERSI
ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA INDICATA NELLA CONVOCAZIONE PER L ASSEMBLEA DI
PRIMA CONVOCAZIONE.
ANCHE IN MANCANZA DI FORMALE CONVOCAZIONE, L ASSEMBLEA SI REPUTA REGOLARMENTE
COSTITUITA QUANDO RAPPRESENTATO L INTERO CAPITALE SOCIALE E PARTECIPA
ALL ASSEMBLEA LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI DELL ORGANO AMMINISTRATIVO E DEI
COMPONENTI DELL ORGANO DI CONTROLLO.
IN TALE IPOTESI CIASCUNO DEI PARTECIPANTI PU OPPORSI ALLA DISCUSSIONE (ED ALLA
VOTAZIONE) DEGLI ARGOMENTI SUI QUALI NON SI RITENGA SUFFICIENTEMENTE
INFORMATO.
L ASSEMBLEA ORDINARIA IN PRIMA CONVOCAZIONE REGOLARMENTE COSTITUITA CON
L INTERVENTO DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO LA MET DEL CAPITALE
SOCIALE.
L ASSEMBLEA ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE REGOLARMENTE COSTITUITA
QUALUNQUE SIA LA PARTE DI CAPITALE SOCIALE RAPPRESENTATA.
L ASSEMBLEA ORDINARIA, IN PRIMA, SECONDA E IN OGNI ULTERIORE CONVOCAZIONE,
DELIBERA CON VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI.
TUTTAVIA NON SI INTENDE APPROVATA LA DELIBERA CHE RINUNZIA O CHE TRANSIGE
SULL AZIONE DI RESPONSABILIT NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI, SE CONSTA IL



VOTO CONTRARIO DI ALMENO UN QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE.
L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN PRIMA CONVOCAZIONE REGOLARMENTE COSTITUITA E DELIBERA CON IL VOTO FAVOREVOLE DI PIÙ DELLA METÀ DEL CAPITALE SOCIALE.
IN SECONDA CONVOCAZIONE L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA VALIDAMENTE COSTITUITA CON L'INTERVENTO DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO OLTRE UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE E DELIBERA CON IL VOTO FAVOREVOLE DI ALMENO I DUE TERZI DEL CAPITALE RAPPRESENTATO IN ASSEMBLEA.
TUTTAVIA COMUNQUE RICHIESTO IL VOTO FAVOREVOLE DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO PIÙ DI UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE PER LE DELIBERE INERENTI:
A) IL CAMBIAMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE;
B) LA TRASFORMAZIONE;
C) LO SCIoglimento ANTICIPATO;
D) LA PROROGA DELLA DURATA;
E) LA REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE;
F) IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE ALL'ESTERO;
G) L'EMISSIONE DI AZIONI PRIVILEGIATE.
L'INTRODUZIONE E LA SOPPRESSIONE DI CLAUSOLE COMPROMISSORIE DEVONO ESSERE APPROVATE CON IL VOTO FAVOREVOLE DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO I DUE TERZI DEL CAPITALE SOCIALE. I SOCI ASSENTI O DISSENZIENTI POSSONO, ENTRO I SUCCESSIVI NOVANTA GIORNI, ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO AI SENSI DELL'ART.12 DEL PRESENTE STATUTO.
NEL COMPUTO DEL QUORUM COSTITUTIVO NON SI CONSIDERA IL CAPITALE SOCIALE RAPPRESENTATO DA AZIONI PRIVE DEL DIRITTO DI VOTO.
SI CONSIDERANO PRESENTI TUTTI I SOCI CHE AL MOMENTO DELLA VERIFICA DEL QUORUM COSTITUTIVO SIANO IDENTIFICATI DAL PRESIDENTE ED ESIBISCANO ALMENO UNA AZIONE. LE AZIONI PROPRIE E LE AZIONI POSSEDUTE DALLE SOCIETÀ CONTROLLATE SONO COMPUTATE AI FINI DEL CALCOLO DEL QUORUM COSTITUTIVO E DEL QUORUM DELIBERATIVO, MA NON POSSONO ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO.
LE ALTRE AZIONI PER LE QUALI NON PUÒ ESSERE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO SONO COMPUTATE AI FINI DELLA REGOLARE COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA; LE MEDESIME AZIONI (SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DI LEGGE) E QUELLE PER LE QUALI IL DIRITTO DI VOTO NON È ESERCITATO A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DEL SOCIO DI ASTENERSI PER CONFLITTO DI INTERESSI NON SONO COMPUTATE AI FINI DEL CALCOLO DELLE MAGGIORANZE NECESSARIE ALL'APPROVAZIONE DELLA DELIBERA.
I SOCI INTERVENUTI CHE RAPPRESENTANO UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE HANNO IL DIRITTO DI OTTENERE IL RINVIO DELL'ASSEMBLEA A NON OLTRE CINQUE GIORNI, QUALORA DICHIARINO DI NON ESSERE SUFFICIENTEMENTE INFORMATI SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.
I SOCI (ANCHE AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART. 2370 C.C.) DEVONO ESIBIRE I PROPRI TITOLI (O CERTIFICATI) AL FINE DI DIMOSTRARE LA LEGITTIMITÀ A PARTECIPARE ED A VOTARE IN ASSEMBLEA.
HANNO DIRITTO DI VOTO CON QUALSIASI METODO VENGA ESPRESSO, GLI AZIONISTI MUNITI DEL DIRITTO DI VOTO IN MISURA:
A) NON SUPERIORE AL VALORE DELLA PROPRIA PARTECIPAZIONE E ALL'AMMONTARE DEI TITOLI LEGITTIMATIVI DA ESSI ESIBITI AI SENSI DEL COMMA PRECEDENTE;
B) NON INFERIORE AI LIMITI DI CUI ALLA LETTERA PRECEDENTE, SALVO QUANTO STABILITO ALL'ULTIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO.
AI SENSI DELL'ART. 2370, COMMA 3 C.C., GLI AMMINISTRATORI IN SEGUITO ALLA CONSEGNA SONO TENUTI AD ISCRIVERE NEI LIBRI SOCIALI COLORO CHE NON RISULTINO ESSERE IN ESSI ISCRITTI.
I SOCI CHE NON POSSONO ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO HANNO COMUNQUE IL DIRITTO DI ESSERE CONVOCATI.
I SOCI POSSONO PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE ANCHE MEDIANTE DELEGATI. ESSI DEVONO DIMOSTRARE LA PROPRIA LEGITTIMITÀ MEDIANTE DOCUMENTO SCRITTO. LA SOCIETÀ ACQUISISCE LA DELEGA AGLI ATTI SOCIALI.
LA DELEGA PUÒ ESSERE RILASCIATA ANCHE PER PIÙ ASSEMBLEE; NON PUÒ ESSERE RILASCIATA CON IL NOME DEL DELEGATO IN BIANCO ED È SEMPRE REVOCABILE, NONOSTANTE OGNI PATTO CONTRARIO. IL RAPPRESENTANTE PUÒ FARSI SOSTITUIRE SOLO DA CHI SIA



ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA DELEGA.

SE IL SOCIO HA CONFERITO LA DELEGA AD UN ENTE GIURIDICO, IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI QUESTO RAPPRESENTA IL SOCIO IN ASSEMBLEA. IN ALTERNATIVA L ENTE GIURIDICO PU DELEGARE UN SUO DIPENDENTE O COLLABORATORE, ANCHE SE CI NON SIA ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLA DELEGA.

LA STESSA PERSONA NON PU RAPPRESENTARE PI DI VENTI SOCI.

LE DELEGHE NON POSSONO ESSERE RILASCIATE A DIPENDENTI, MEMBRI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO O AMMINISTRATIVO DELLA SOCIET .

LE DELEGHE NON POSSONO ESSERE RILASCIATE A DIPENDENTI, MEMBRI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO O AMMINISTRATIVO DELLE SOCIET CONTROLLATE.

L ASSEMBLEA DEVE SVOLGERSI CON MODALIT TALI CHE TUTTI COLORO CHE HANNO IL DIRITTO DI PARTECIPARVI POSSANO RENDERSI CONTO IN TEMPO REALI DEGLI EVENTI, FORMARE LIBERAMENTE IL PROPRIO CONVINCIMENTO ED ESPRIMERE LIBERAMENTE E TEMPESTIVAMENTE IL PROPRIO VOTO. LE MODALIT DI SVOLGIMENTO DELL ASSEMBLEA NON POSSONO CONTRASTARE CON LE ESIGENZE DI UNA CORRETTA E COMPLETA VERBALIZZAZIONE DEI LAVORI.

L ASSEMBLEA POTR SVOLGERSI ANCHE IN PI LUOGHI, CONTIGUI O DISTANTI, VIDEO COLLEGATI, CON MODALIT DELLE QUALI DOVR ESSERE DATO ATTO NEL VERBALE.

IL VOTO SEGRETO NON AMMESSO. IL VOTO NON RICONDUCEBILE AD UN SOCIO UN VOTO NON ESPRESSO.

SE ESISTONO PI CATEGORIE DI AZIONI O STRUMENTI FINANZIARI MUNITI DEL DIRITTO DI VOTO, CIASCUN TITOLARE HA DIRITTO DI PARTECIPARE NELLA ASSEMBLEA SPECIALE DI APPARTENENZA.

LE DISPOSIZIONI DETTATE DAL PRESENTE STATUTO IN MATERIA ASSEMBLEARE E DI SOCI, CON RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE, SI APPLICANO ANCHE ALLE ASSEMBLEE SPECIALI E ALLE ASSEMBLEE DEGLI OBBLIGAZIONISTI E DEI TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI MUNITI DEL DIRITTO DI VOTO.

L ASSEMBLEA SPECIALE:

A) NOMINA E REVOCA IL RAPPRESENTANTE COMUNE ED IL PROPRIO PRESIDENTE, CHE PU AVERE ANCHE LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE COMUNE NEI CONFRONTI DELLA SOCIET ;
B) APPROVA O RIGETTA LE DELIBERE DELL ASSEMBLEA GENERALE CHE MODIFICANO I DIRITTI DEGLI AZIONISTI APPARTENENTI A CATEGORIE SPECIALI, DEGLI OBBLIGAZIONISTI E DEI TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI MUNITI DEL DIRITTO DI VOTO;
C) DELIBERA SULLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO E DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA;

D) DELIBERA SULLA CREAZIONE DI UN FONDO COMUNE PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI COMUNI DEGLI OBBLIGAZIONISTI, DEGLI AZIONISTI APPARTENENTI A CATEGORIE SPECIALI E DEI TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI MUNITI DI DIRITTO DI VOTO E NE APPROVA IL RENDICONTO;

E) DELIBERA SULLE CONTROVERSIE CON LA SOCIET E SULLE RELATIVE TRANSAZIONI E RINUNCE;

F) DELIBERA SULLE ALTRE MATERIE DI INTERESSE COMUNE.

LA CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA SPECIALE AVVIENE SU INIZIATIVA DEL SUO PRESIDENTE, DELL ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIET O QUANDO NE FACCIANO RICHIESTA TANTE PERSONE CHE SIANO RAPPRESENTATIVE DI UN VENTESIMO DEI VOTI ESPRIMIBILI NELL ASSEMBLEA STESSA.

LA PROCEDURA DELLA ASSEMBLEA SPECIALE DISCIPLINATA DALLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE STATUTO CON RIFERIMENTO ALLA ASSEMBLEA DELLA SOCIET .

LA SOCIET , OVE SIA TITOLARE DI AZIONI O DI OBBLIGAZIONI, NON PU PARTECIPARE ALLA ASSEMBLEA SPECIALE.

AMMINISTRATORI E SINDACI HANNO IL DIRITTO DI PARTECIPARE SENZA VOTO ALL ASSEMBLEA SPECIALE.

LE DELIBERE DELL ASSEMBLEA SPECIALE SONO IMPUGNABILI AI SENSI DEGLI ARTT. 2377 E 2379 C.C.

AI SOCI SPETTA ALTRES IL DIRITTO DI AGIRE INDIVIDUALMENTE, LADDOVE L ASSEMBLEA SPECIALE NON ABBAIA DELIBERATO IN MERITO.

AL RAPPRESENTANTE COMUNE, SE ELETTO, SI APPLICANO GLI ARTT. 2417 E 2418 C.C.

LA FORMA E LE MAGGIORANZE DELLE ASSEMBLEE SPECIALI SONO QUELLE DELLE ASSEMBLEE



Prot.:CEW/4671/2010/CPD0544

15/4/2010

STRAORDINARIE.

L AZIONE DI ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE PU ESSERE PROPOSTA DAI SOCI CHE NON ABBIANO VOTATO A FAVORE DELLA DELIBERA ASSUNTA, QUANDO POSSIEDONO, ANCHE CONGIUNTAMENTE, IL CINQUE PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE AVENTE IL DIRITTO DI VOTO CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERAZIONE IMPUGNABILE.

Clausole di recesso:

HANNO DIRITTO DI RECEDERE I SOCI CHE NON HANNO CONCORSO ALL APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI:

- A) LA MODIFICA DELLA CLAUSOLA DELL OGGETTO SOCIALE, QUANDO CONSENTE UN CAMBIAMENTO SIGNIFICATIVO DELL ATTIVIT DELLA SOCIET ;
- B) LA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIET ;
- C) IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE ALL ESTERO;
- D) LA REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE;
- E) LA MODIFICA DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL AZIONE IN CASO DI RECESSO;
- F) LE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO CONCERNENTI I DIRITTI DI VOTO O DI PARTECIPAZIONE.

QUANDO LA SOCIET SIA SOGGETTA AD ATTIVIT DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT.2497 SS. C.C., SPETTER ALTRES AI SOCI IL DIRITTO DI RECESSO NELLE IPOTESI PREVISTE DALL ART. 2497 QUATER C.C.

I SOCI HANNO ALTRES DIRITTO DI RECEDERE IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELL ART. 21 DEL PRESENTE STATUTO (INTRODUZIONE E SOPPRESSIONE DI CLAUSOLE COMPROMISSORIE). NON COMPETE IL DIRITTO DI RECESSO AI SOCI CHE NON HANNO CONCORSO ALL APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI:

- A) LA PROROGA DEL TERMINE;
- B) L INTRODUZIONE, LA MODIFICA O LA RIMOZIONE DI VINCOLI ALLA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI AZIONARI.

IL SOCIO CHE INTENDE RECEDERE DALLA SOCIET DEVE DARNE COMUNICAZIONE ALL ORGANO AMMINISTRATIVO MEDIANTE LETTERA INVIATA CON LETTERA RACCOMANDATA. LA RACCOMANDATA DEVE ESSERE INVIATA ENTRO QUINDICI GIORNI DALL ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA DELIBERA CHE LEGITTIMA IL RECESSO, CON L INDICAZIONE DELLE GENERALIT DEL SOCIO RECEDENTE, DEL DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI INERENTI AL PROCEDIMENTO, DEL NUMERO E DELLA CATEGORIA DELLE AZIONI PER LE QUALI IL DIRITTO DI RECESSO VIENE ESERCITATO.

SE IL FATTO CHE LEGITTIMA IL RECESSO DIVERSO DA UNA DELIBERA, ESSO PU ESSERE ESERCITATO NON OLTRE TRENTA GIORNI DALLA SUA CONOSCENZA DA PARTE DEL SOCIO.

IL RECESSO SI INTENDE ESERCITATO IL GIORNO IN CUI LA COMUNICAZIONE PERVENUTA ALL ORGANO AMMINISTRATIVO.

LE AZIONI PER LE QUALI ESERCITATO IL DIRITTO DI RECESSO NON POSSONO ESSERE CEDUTE E, SE EMESSE, DEVONO ESSERE DEPOSITATE PRESSO LA SEDE SOCIALE. DELL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DEVE ESSERE FATTA ANNOTAZIONE NEL LIBRO DEI SOCI.

IL RECESSO NON PU ESSERE ESERCITATO E, SE GI ESERCITATO, PRIVO DI EFFICACIA SE, ENTRO NOVANTA GIORNI, LA SOCIET REVOCA LA DELIBERA CHE LO LEGITTIMA OVVERO SE DELIBERATO LO SCIoglIMENTO DELLA SOCIET .

IL SOCIO HA DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI PER LE QUALI ESERCITA IL RECESSO.

IL VALORE DELLE AZIONI DETERMINATO DAGLI AMMINISTRATORI, SENTITO IL PARERE DELL ORGANO DI CONTROLLO, TENUTO CONTO DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE DELLA SOCIET E DELLE SUE PROSPETTIVE REDDITUALI, NONCH DELL EVENTUALE VALORE DI MERCATO DELLE AZIONI.

I SOCI HANNO DIRITTO DI CONOSCERE LA DETERMINAZIONE DEL VALORE SOPRA INDICATO NEI QUINDICI GIORNI PRECEDENTI LA DATA FISSATA PER L ASSEMBLEA. CIASCUN SOCIO HA DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DELLA DETERMINAZIONE DI VALORE DI CUI SOPRA E OTTENERNE COPIA A SUE SPESE.

QUALORA IL SOCIO CHE ESERCITA IL RECESSO, CONTESTUALMENTE ALLA DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO DEL RECESSO SI OPPONGA ALLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DA PARTE



Prot.:CEW/4671/2010/CPD0544

15/4/2010

DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, IL VALORE DI LIQUIDAZIONE DETERMINATO, ENTRO NOVANTA GIORNI DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO TRAMITE RELAZIONE GIURATA DI UN ESPERTO NOMINATO DAL TRIBUNALE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE HA SEDE LA SOCIETÀ, CHE PROVVEDE ANCHE SULLE SPESE, SU ISTANZA DELLA PARTE PIÙ DILIGENTE. SI APPLICA L'ART. 1349, COMMA 1 C.C.

GLI AMMINISTRATORI OFFRONO IN OPZIONE LE AZIONI DEL SOCIO RECEDENTE AGLI ALTRI SOCI IN PROPORZIONE AL NUMERO DELLE AZIONI POSSEDUTE.

SE VI SONO OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, IL DIRITTO D'OPZIONE SPETTA ANCHE AI POSSESSORI DI QUESTE IN CONCORSO CON I SOCI, SULLA BASE DEL RAPPORTO DI CAMBIO. L'OFFERTA DI OPZIONE DEPOSITATA PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA DETERMINAZIONE DEFINITIVA DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE, PREVEDENDO UN TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'OPZIONE NON INFERIORE A TRENTA GIORNI E NON SUPERIORE A 60 GIORNI DAL DEPOSITO DELL'OFFERTA.

COLORO CHE ESERCITANO IL DIRITTO D'OPZIONE, PURCHÉ NE FACCIANO CONTESTUALE RICHIESTA, HANNO DIRITTO DI PRELAZIONE NELL'ACQUISTO DELLE AZIONI CHE SIANO RIMASTE INOPERTATE CON PAGAMENTO ANCHE DILAZIONATO ENTRO DIECI ANNI.

IN CASO DI MANCATO COLLOCAMENTO DELLE AZIONI, LE AZIONI DEL SOCIO CHE HA ESERCITATO IL DIRITTO DI RECESSO VENGONO RIMBORSATE MEDIANTE ACQUISTO DALLA SOCIETÀ UTILIZZANDO RISERVE DISPONIBILI ANCHE IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2357, COMMA 3 C.C.

QUALORA NON VI SIANO UTILI O RISERVE DISPONIBILI, DEVE ESSERE CONVOCATA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER DELIBERARE LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE O LO SCIoglimento DELLA SOCIETÀ. ALLA DELIBERAZIONE DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 2445, COMMI 2, 3 E 4 C.C.; OVE L'OPPOSIZIONE SIA ACCOLTA LA SOCIETÀ SI SCIOLGIE.

Clausole di gradimento:

QUALORA NESSUN SOCIO ESERCITI IL DIRITTO DI PRELAZIONE DI CUI AL PRESENTE ART., IN CASO DI TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI DELLE AZIONI O DI COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI O DI GARANZIA SULLE STESSE, RICHIESTO IL GRADIMENTO DELL'ASSEMBLEA.

PERTANTO IL SOCIO CHE INTENDA ALIENARE LE PROPRIE AZIONI O COSTITUIRE SULLE STESSE DIRITTI REALI O DI GARANZIA, DOVRÀ COMUNICARE CON LETTERA RACCOMANDATA INVIATA ALLA SOCIETÀ LA PROPOSTA DI ALIENAZIONE, CONTENENTE L'INDICAZIONE DELLA PERSONA DEL CESSIONARIO E LA DESCRIZIONE DELLE AZIONI DA ALIENARE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DOVRÀ, SENZA INDUGIO, ATTIVARE LA DECISIONE DEL SOGGETTO COMPETENTE A PRONUNCIARE IL GRADIMENTO.

L'ASSEMBLEA DELIBERA CON LE MAGGIORANZE PREVISTE DALL'ART. 21 DEL PRESENTE STATUTO SENZA TENER CONTO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO ALIENANTE.

QUALORA ENTRO IL TERMINE DI 45 (QUARANTACINQUE) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI GRADIMENTO AL SOCIO RICHIEDENTE NON PERVENGA ALCUNA COMUNICAZIONE, IL GRADIMENTO SI INTENDERÀ CONCESSO E IL SOCIO POTRÀ TRASFERIRE LE AZIONI.

QUALORA IL GRADIMENTO VENGA NEGATO, GLI ALTRI SOCI, IN PROPORZIONE ALLE AZIONI DA CIASCUNO DI ESSI POSSEDUTE, DOVRANNO ACQUISTARE LE AZIONI AL CORRISPETTIVO DETERMINATO SECONDO LE MODALITÀ E NELLA MISURA PREVISTE DALL'ART. 2437 TER C.C. CON PAGAMENTO ANCHE DILAZIONATO ENTRO DIECI ANNI.

A TAL FINE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NELLA MEDESIMA LETTERA CON LA QUALE VIENE COMUNICATO IL PARERE NEGATIVO AL TRASFERIMENTO A FAVORE DELLA PERSONA INDICATA, COMUNICHERÀ AL SOCIO ALIENANTE LA VOLONTÀ DI ACQUISTARE LE AZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ O DEGLI ALTRI SOCI.

IL TRASFERIMENTO DOVRÀ ESSERE PERFEZIONATO ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI DALL'INVIO DELLA SUDETTA LETTERA.

L'AZIONISTA COMUNQUE LIBERO DI RIFIUTARE L'OFFERTA E CONSERVARE LA TITOLARITÀ DELLE PROPRIE AZIONI.

LE DISPOSIZIONI DI CUI SOPRA SI APPLICANO ANCHE AI TRASFERIMENTI A CAUSA DI MORTE.

IN TAL CASO GLI EREDI O I LEGATARI DEL SOCIO DEFUNTO DOVRANNO COMUNICARE CON LETTERA RACCOMANDATA INVIATA ALLA SOCIETÀ L'APERTURA DELLA SUCCESSIONE ENTRO 60



GIORNI DALLA MORTE DEL DE CUIUS, CON L INDICAZIONE DEGLI EREDI E LA DESCRIZIONE DELLE AZIONI CADUTE IN SUCCESSIONE. FINO A QUANDO NON SIA STATO ESPRESSO IL GIUDIZIO IN ORDINE AL GRADIMENTO, GLI EREDI OD I LEGATARI NON SARANNO ISCRITTI NEL LIBRO DEI SOCI, NON SARANNO LEGITTIMATI ALL ESERCIZIO DEL VOTO E DEGLI ALTRI DIRITTI AMMINISTRATIVI INERENTI ALLE AZIONI E NON POTRANNO ALIENARE LE AZIONI CON EFFETTO VERSO LA SOCIET .

LE CLAUSOLE DI CUI SOPRA IN MERITO AL GRADIMENTO NON SI APPLICANO NEL CASO IN CUI L'ALIENAZIONE DELLE AZIONI VENGA EFFETTUATA, A QUALSIASI TITOLO, DAL SOCIO SIGNOR CALEGARO FRANCESCO E/O NEL CASO DI SUA SUCCESSIONE LEGITTIMA E/O TESTAMENTARIA.

Clausole di prelazione:

LE AZIONI SONO TRASFERIBILI ALLE CONDIZIONI DI SEGUITO INDICATE.

LA SEGUENTE CLAUSOLA INTENDE TUTELARE GLI INTERESSI DELLA SOCIET ALLA OMOGENEITA DELLA COMPAGINE SOCIALE, ALLA COESIONE DEI SOCI ED ALL EQUILIBRIO DEI RAPPORTI TRA GLI STESSI; PERTANTO VENGONO DISPOSTE LE SEGUENTI LIMITAZIONI PER IL CASO DI TRASFERIMENTO DI AZIONI.

PER TRASFERIMENTO SI INTENDE IL TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI ED A CAUSA DI MORTE DI AZIONI O DI DIRITTI DI OPZIONE. OVE INDICATO AZIONI DEVE COMUNQUE LEGGERSI AZIONI E DIRITTI DI OPZIONE .

NELLA DIZIONE TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI S INTENDONO COMPRESI TUTTI I NEGOZI DI ALIENAZIONE, NELLA PI AMPIA ACCEZIONE DEL TERMINE E QUINDI, OLTRE ALLE VENDITE, A PURO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, I CONTRATTI DI PERMUTA, COMPERIMENTO, DAZIONE IN PAGAMENTO, TRASFERIMENTO DEL MANDATO FIDUCIARIO E DONAZIONE. IN TUTTI I CASI IN CUI LA NATURA DEL NEGOZIO NON PREVEDA UN CORRISPETTIVO OVVERO IL CORRISPETTIVO SIA DIVERSO DAL DENARO, I SOCI ACQUISTERANNO LE AZIONI VERSANDO ALL OFFERENTE LA SOMMA DETERMINATA DI COMUNE ACCORDO O, IN MANCANZA DI ACCORDO, DALL ARBITRATORE, COME IN SEGUITO MEGLIO SPECIFICATO.

L INTESAZIONE A SOCIET FIDUCIARIA O LA REINTESAZIONE, DA PARTE DELLA STESSA (PREVIA ESIBIZIONE DEL MANDATO FIDUCIARIO) AGLI EFFETTIVI PROPRIETARI NON SOGGETTA A QUANTO DISPOSTO DAL PRESENTE ARTICOLO.

NELLA DIZIONE TRASFERIMENTO A CAUSA DI MORTE SI INTENDONO COMPRESI LA SUCCESSIONE LEGITTIMA O TESTAMENTARIA, A TITOLO UNIVERSALE O PARTICOLARE, A PERSONA FISICA SOCIA.

NELL IPOTESI DI TRASFERIMENTO DI AZIONI PER ATTO TRA VIVI ESEGUITO SENZA L OSSERVANZA DI QUANTO DI SEGUITO PRESCRITTO, L ACQUIRENTE NON AVR DIRITTO DI ESSERE ISCRITTO NEL LIBRO SOCI, NON SAR LEGITTIMATO ALL ESERCIZIO DEL VOTO E DEGLI ALTRI DIRITTI AMMINISTRATIVI E NON POTR ALIENARE LE AZIONI CON EFFETTO VERSO LA SOCIET .

LE AZIONI SONO TRASFERIBILI LIBERAMENTE SOLO A FAVORE:

- A) DI ALTRI SOCI;
- B) DI SOCIET CONTROLLANTI, CONTROLLATE, COLLEGATE O COMUNQUE APPARTENENTI AL MEDESIMO GRUPPO DI SOCIET SOCIA.

IN QUALSIASI ALTRO CASO DI TRASFERIMENTO DELLE AZIONI AI SOCI, REGOLARMENTE ISCRITTI A LIBRO SOCI, SPETTA IL DIRITTO DI PRELAZIONE PER L ACQUISTO.

PERTANTO IL SOCIO CHE INTENDE VENDERE O COMUNQUE TRASFERIRE IN TUTTO O IN PARTE LE PROPRIE AZIONI DOVR DARNE COMUNICAZIONE A TUTTI I SOCI RISULTANTI DAL LIBRO SOCI MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA INVIATA AL DOMICILIO DI CIASCUNO DI ESSI INDICATO NELLO STESSO LIBRO; LA COMUNICAZIONE DEVE CONTENERE LE GENERALIT DEL CESSIONARIO E LE CONDIZIONI DELLA CESSIONE, FRA LE QUALI, IN PARTICOLARE, IL PREZZO E LE MODALIT DI PAGAMENTO. I SOCI DESTINATARI DELLE COMUNICAZIONI DI CUI SOPRA DEVONO ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE PER L ACQUISTO DELLE AZIONI CUI LA COMUNICAZIONE SI RIFERISCE FACENDO PERVENIRE AL SOCIO OFFERENTE LA DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE CON LETTERA RACCOMANDATA CONSEGNALE ALLE POSTE NON OLTRE 30 GIORNI DALLA DATA DI SPEDIZIONE (RISULTANTE DAL TIMBRO POSTALE) DELLA OFFERTA DI PRELAZIONE.

NELL IPOTESI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DI PI DI UN SOCIO,



LE AZIONI OFFERTE SPETTERANNO AI SOCI INTERESSATI IN PROPORZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DA CIASCUNO DI ESSI POSSEDUTA.
SE QUALCUNO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA PRELAZIONE NON POSSA O NON VOGLIA ESERCITARLA, IL DIRITTO A LUI SPETTANTE SI ACCRESCE AUTOMATICAMENTE E PROPORZIONALMENTE A FAVORE DI QUEI SOCI CHE, VICEVERSA, INTENDONO VALERSENE E CHE NON VI ABBIANO ESPRESSAMENTE E PREVENTIVAMENTE RINUNZIATO ALL ATTO DELL ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE LORO SPETTANTE.
LA COMUNICAZIONE DELL INTENZIONE DI TRASFERIRE LE AZIONI FORMULATA CON LE MODALIT INDICATE EQUIVALE A PROPOSTA CONTRATTUALE AI SENSI DELL ART. 1326 C.C.
PERTANTO IL CONTRATTO SI INTENDER CONCLUSO NEL MOMENTO IN CUI CHI HA EFFETTUATO LA COMUNICAZIONE VIENE A CONOSCENZA DELLA ACCETTAZIONE DELL ALTRA PARTE. DA TALE MOMENTO IL SOCIO CEDENTE OBBLIGATO A CONCORDARE CON IL CESSIONARIO LA RIPETIZIONE DEL NEGOZIO IN FORMA IDONEA ALL ISCRIZIONE NEL LIBRO SOCI, CON PAGAMENTO DEL PREZZO COME INDICATO NELLA DENUNTIATIO ANCHE DILAZIONATO ENTRO DIECI ANNI.
LA PRELAZIONE DEVE ESSERE ESERCITATA PER IL PREZZO INDICATO DALL OFFERENTE. QUALORA IL PREZZO RICHIESTO SIA RITENUTO ECCESSIVO DA UNO QUALSIASI DEI SOCI CHE ABBA MANIFESTATO NEI TERMINI E NELLE FORME DI CUI SOPRA LA VOLONT DI ESERCITARE LA PRELAZIONE, IL PREZZO DELLA CESSIONE SAR DETERMINATO DALLE PARTI DI COMUNE ACCORDO TRA LORO.
QUALORA NON FOSSE RAGGIUNTO ALCUN ACCORDO, LE PARTI PROVVEDERANNO ALLA NOMINA DI UN UNICO ARBITRATORE CHE STABILIR IL PREZZO DI CESSIONE CON CRITERI EQUI ED OBIETTIVI, COME IN SEGUITO PRECISATO.
IN CASO DI MANCATO ACCORDO SULLA NOMINA DELL UNICO ARBITRATORE, ESSO SAR NOMINATO DALLA CAMERA ARBITRALE DI PADOVA, SU RICHIESTA DELLA PARTE PI DILIGENTE.
NELLE EFFETTUARE LA SUA DETERMINAZIONE L ARBITRATORE DOVR TENER CONTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIET, DELLA SUA REDDITIVIT, DEL VALORE DEI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI DA ESSA POSSEDUTI, DELLA SUA POSIZIONE NEL MERCATO NONCH DEL PREZZO E DELLE CONDIZIONI OFFERTI DAL POTENZIALE ACQUIRENTE, OVE EGLI APPAIA DI BUONA FEDE, E DI OGNI ALTRA CIRCOSTANZA E CONDIZIONE CHE VIENE NORMALMENTE TENUTA IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE A UN EVENTUALE PREMIO DI MAGGIORANZA PER IL CASO DI TRASFERIMENTO DEL PACCHETTO DI CONTROLLO DELLA SOCIET ;
QUALORA IL PREZZO STABILITO DALL ARBITRATORE RISULTASSE SUPERIORE AL PREZZO OFFERTO DAL POTENZIALE ACQUIRENTE, IL TRASFERIMENTO A FAVORE DEI SOCI AVENTI DIRITTO DI PRELAZIONE AVVERR COMUNQUE AL PREZZO OFFERTO DAL POTENZIALE ACQUIRENTE; QUALORA IL PREZZO STABILITO DALL ARBITRATORE RISULTASSE INFERIORE DI NON OLTRE IL 10% (DIECI PER CENTO) AL PREZZO OFFERTO DAL POTENZIALE ACQUIRENTE, IL TRASFERIMENTO A FAVORE DEI SOCI AVENTI DIRITTO DI PRELAZIONE AVVERR AL PREZZO DETERMINATO DALL ARBITRATORE;
QUALORA IL PREZZO STABILITO DALL ARBITRATORE RISULTASSE INFERIORE DI OLTRE IL 10% (DIECI PER CENTO) AL PREZZO OFFERTO DAL POTENZIALE ACQUIRENTE, IL SOCIO CHE INTENDE PROCEDERE AL TRASFERIMENTO AVR FACOLT DI DESISTERE DA TALE SUA INTENZIONE DANDONE NOTIZIA ALL ORGANO AMMINISTRATIVO A MEZZO RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO, CHE SAR INOLTTRATA IN COPIA ANCHE A TUTTI I SOCI CHE ABBIANO ESERCITATO LA PRELAZIONE, NEL TERMINE DI 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA SOPRA CITATA DETERMINAZIONE DELL ARBITRATORE.
OVE IL SOCIO OFFERENTE SI AVVALGA DI TALE FACOLT, SIA L OFFERTA CHE LA COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE SI INTENDERANNO PRIVE DI EFFETTO.
OVE IL SOCIO OFFERENTE NON SI AVVALGA DI TALE FACOLT, IL TRASFERIMENTO A FAVORE DEI SOCI AVENTI DIRITTO DI PRELAZIONE AVVERR AL PREZZO DETERMINATO DALL ARBITRATORE.
IL COSTO DELL ARBITRATORE SAR A CARICO:
A) DEI SOCI AVENTI DIRITTO DI PRELAZIONE CHE ABBIANO DICHIARATO DI NON ACCETTARE IL PREZZO, IN PROPORZIONE ALLE RISPETTIVE PARTECIPAZIONI, QUALORA IL PREZZO DETERMINATO DALL ARBITRATORE NON SIA INFERIORE DI OLTRE IL 10% (DIECI PER



CENTO) AL PREZZO OFFERTO DAL POTENZIALE ACQUIRENTE;
B) DEL SOCIO OFFERENTE, QUALORA IL PREZZO DETERMINATO DALL ARBITRATORE SIA INFERIORE DI OLTRE IL 10% (DIECI PER CENTO) AL PREZZO OFFERTO DAL POTENZIALE ACQUIRENTE ED EGLI SI SIA AVVALSO DELLA FACOLTÀ DI DESISTERE;
C) PER MET DEI SOCI AVENTI DIRITTO DI PRELAZIONE CHE ABBIANO DICHIARATO DI NON ACCETTARE IL PREZZO, IN PROPORZIONE ALLE RISPETTIVE PARTECIPAZIONI, E PER MET DEL SOCIO OFFERENTE, QUALORA IL PREZZO DETERMINATO DALL ARBITRATORE SIA INFERIORE DI OLTRE IL 10% (DIECI PER CENTO) AL PREZZO OFFERTO DAL POTENZIALE ACQUIRENTE MA IL SOCIO OFFERENTE NON SI SIA AVVALSO DELLA FACOLTÀ DI DESISTERE. IL DIRITTO DI PRELAZIONE DOVR ESSERE ESERCITATO PER LA TOTALITÀ DELLE AZIONI OFFERTE, POICH TALE L OGGETTO DELLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO OFFERENTE; QUALORA NESSUN SOCIO INTENDA ACQUISTARE LE AZIONI OFFERTE OVVERO IL DIRITTO SIA ESERCITATO SOLO PER PARTE DI ESSE, IL SOCIO OFFERENTE SAR LIBERO DI TRASFERIRE TUTTE LE AZIONI ALL ACQUIRENTE INDICATO NELLA COMUNICAZIONE ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DAL GIORNO DI RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE STESSA DA PARTE DEI SOCI. QUALORA LA PRELAZIONE NON SIA ESERCITATA NEI TERMINI SOPRA INDICATI PER LA TOTALITÀ DELLE AZIONI OFFERTE, IL SOCIO OFFERENTE, OVE NON INTENDA ACCETTARE L ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE LIMITATO AD UNA PARTE DELLE AZIONI STESSE, SAR LIBERO DI TRASFERIRE LA TOTALITÀ DELLE AZIONI ALL ACQUIRENTE INDICATO NELLA COMUNICAZIONE ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DAL GIORNO DI RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE STESSA DA PARTE DEI SOCI, OVVERO, OVE ACCETTI L ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE PER PARTE DELLE AZIONI, POTR ENTRO LO STESSO TERMINE DI 30 (TRENTA) GIORNI TRASFERIRE TALE NUMERO DI AZIONI AL SOCIO CHE HA ESERCITATO LA PRELAZIONE, ALLE CONDIZIONI CHE SARANNO CONCORDATE CON LO STESSO. OVE IL TRASFERIMENTO AL SOCIO NON SI VERIFICHI NEL TERMINE SU INDICATO, IL SOCIO OFFERENTE DOVR NUOVAMENTE CONFORMARSI ALLE SEGUENTI DISPOSIZIONI. IL DIRITTO DI PRELAZIONE SPETTA AI SOCI ANCHE QUANDO SI INTENDA TRASFERIRE LA NUDA PROPRIETÀ DELLE AZIONI. NELL IPOTESI DI COSTITUZIONE DI USUFRUTTO GLI ALTRI SOCI HANNO DIRITTO DI ESSERE PREFERITI, CON LE MODALITÀ E I TERMINI DI CUI SOPRA; LA DURATA DEL DIRITTO DI USUFRUTTO SAR LA STESSA INDICATA NELLA DENUNTIATIO; SE TRATTASI DI USUFRUTTO VITALIZIO, LA DURATA SAR CORRISPONDENTE ALLA VITA DELLA PERSONA CHE IL SOCIO OFFERENTE HA INDICATO NELLA DENUNTIATIO QUALE USUFRUTTUARIO. IL DIRITTO DI PRELAZIONE NON SPETTA PER IL CASO DI COSTITUZIONE DI PEGNO. NEL CASO DI VENDITA CONGIUNTA DI AZIONI DA PARTE DI PIÙ SOCI LA PRELAZIONE DOVR CONSIDERARSI EFFICACEMENTE ESERCITATA SOLO SE AVR AD OGGETTO TUTTE LE AZIONI POSTE IN VENDITA. IL DIRITTO DI PRELAZIONE COMPETE AI SOCI ANCHE NEL CASO IN CUI VENGA CEDUTA LA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO IN UNA SOCIETÀ SOCIA DELLA PRESENTE SOCIETÀ. IN TALE IPOTESI, L ORGANISMO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETÀ DOVR OFFRIRE AGLI ALTRI SOCI L ACQUISTO DELLA SUA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE SOCIETÀ ENTRO LA FINE DELL ESERCIZIO SOCIALE NEL CORSO DEL QUALE STATA CEDUTA LA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO. L OFFERTA DOVR ESSERE EFFETTUATA CON LE MODALITÀ INDICATE SOPRA, PRECISANDOSI CHE AGLI ALTRI SOCI COMPETE IL DIRITTO DI FARE RICORSO AD UN ARBITRATORE, SECONDO QUANTO PREVISTO IN PRECEDENZA. QUALORA LA SOCIETÀ SOCIA NON ADEMPIA ALL OBBLIGO POSTO A SUO CARICO, LA STESSA DOVR VERSARE AGLI ALTRI SOCI UNA PENALE PARI AL DOPIO DEL VALORE DELLA SUA PARTECIPAZIONE NELLA PRESENTE SOCIETÀ, COME DETERMINATO DALL ARBITRATORE SU ISTANZA DI UNO QUALSIASI DEGLI ALTRI SOCI: IN TAL CASO SAR INTERAMENTE A CARICO DELLA SOCIETÀ SOCIA ANCHE IL COSTO DELL ARBITRATORE. LE AZIONI TRASFERITE PER SUCCESSIONE LEGITTIMA O TESTAMENTARIA DOVRANNO ESSERE OFFERTE IN PRELAZIONE A TUTTI I SOCI NEI MODI E CON GLI EFFETTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI. FINO A QUANDO NON SIA STATA FATTA L OFFERTA E NON RISULTI CHE QUESTA NON SIA ACCETTATA, L EREDE O IL LEGATARIO NON SAR ISCRITTO NEL LIBRO SOCI, NON SAR LEGITTIMATO ALL ESERCIZIO DEL VOTO E DEGLI ALTRI DIRITTI AMMINISTRATIVI INERENTI ALLE AZIONI E NON POTR ALIENARE LE AZIONI CON EFFETTO VERSO LA SOCIETÀ.



Prot.:CEW/4671/2010/CPD0544

15/4/2010

LE CLAUSOLE DI CUI SOPRA IN MERITO ALLA PRELAZIONE NON SI APPLICANO NEL CASO IN CUI L'ALIENAZIONE DELLE AZIONI VENGA EFFETTUATA, A QUALSIASI TITOLO, DAL SOCIO SIGNOR CALEGARO FRANCESCO E/O NEL CASO DI SUA SUCCESSIONE LEGITTIMA E/O TESTAMENTARIA.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 652.100,00
sottoscritto 652.100,00
versato 652.100,00

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trasformata da SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
in SOCIETA' PER AZIONI il 27/02/1996
Tipo dell'atto: VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Notaio GIAVI DOT. GIANLUIGI
Rep/Reg 24.270 del 27/02/1996 Loc. PADOVA (PD)

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- MARGHERITA S.P.A.
Sede: TEOLO (PD) Numero REA 209846
Codice Fiscale: 02129850281
Data iscrizione: 09/10/2006
Data atto: 06/10/2006

Fusione mediante incorporazione di:
- MARGHERITA S.P.A.
Sede: TEOLO (PD) Numero REA 209846
Codice Fiscale: 02129850281
Data iscrizione: 25/10/2006 Data modifica: 29/12/2006
Data delibera: 16/10/2006 Esecuzione con atto del 27/12/2006

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/1991

Attività esercitata nella sede legale:
PRODUZIONE, SIA PER CONTO PROPRIO CHE PER CONTO ALTRUI DI MANUFATTI IN: ARGENTO, ORO, GIOIE ED AFFINI; METALLI ARGENTATI IN GENERE; PELTRO, ALPACCA, OTTONE, ACCIAIO INOX; NONCHE' LA PRODUZIONE DI MACCHINE OPERATRICI PULITRICI, MACCHINE UTENSILI, STAMPI ED ATTREZZATURE VARIE INERENTI ALLE PRODUZIONI SUDETTE (DAL 01.01.1991);
COMMERCIO ALL'INGROSSO ANCHE PER IMPORTAZIONE DI MANUFATTI IN: ARGENTO, GIOIE ED AFFINI, METALLI ARGENTATI IN GENERE, PELTRO, ALPACCA, OTTONE, ACCIAIO INOX, MACCHINE OPERATRICI, PULITRICI, MACCHINE UTENSILI, STAMPI ED ATTREZZATURE VARIE INERENTI ALLE PRODUZIONI SUDETTE (DAL 30.10.1991).
COMMERCIO AL MINUTO DI POSATERIA E VASELLAME IN ARGENTO O IN METALLO ARGENTATO ED ARTICOLI AFFINI (DAL 25.11.1997)

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* CARILLO MIRELLA
nata a UDINE (UD) il 28/07/1933
codice fiscale: CRLMLL33L68L483X
firma depositata



Prot.:CEW/4671/2010/CPD0544

15/4/2010

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 19/05/2008
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

Poteri:

VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI:

- COMPERARE, VENDERE, PERMUTARE MATERIE PRIME E PRODOTTI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' IN GENERE, MACCHINE, MATERIALI E BENI MOBILI ED IMMOBILI DI OGNI SPECIE, COMPRESI AUTOMEZZI DI TRASPORTO;
 - STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI;
 - INCASSARE, ESIGERE SOMME, MANDATI, VAGLIA, ASSEGNI, TITOLI DI CREDITO DA CHICCHESIA E PER QUALSIASI TITOLO DOVUTI DALLA SOCIETA' ;
 - AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETA' ESIGENDO QUIETANZA;
 - STIPULARE ACCORDI CON ISTITUTI DI CREDITO PER OPERAZIONI BANCARIE DI QUALSIASI GENERE, IVI COMPRESA LA CONCESSIONE DI FIDI ALLA SOCIETA' SOTTO VARIE FORME, QUALI LO SCOPERTO SEMPLICE DI C/C, IL CASTELLETTO DI SCONTO DI PORTAFOGLIO FINANZIARIO E COMMERCIALE, L'ACCETTAZIONE DI TRATTE E L'ACCENSIONE DI ANTICIPI IN VALUTA ESTERA PER OPERAZIONI D'IMPORTAZIONE E D'ESPORTAZIONE;
 - EMETTERE ASSEGNI SU C/C INTESATATI ALLA SOCIETA' , EMETTERE TRATTE SUI DEBITORI, SOTTOSCRIVERE EFFETTI PASSIVI, GIRARE, SCONTARE, INCASSARE E QUIETANZARE QUALSIASI TITOLO DI CREDITO (ASSEGNI BANCARI E POSTALI, VAGLIA, TRATTE CAMBIARIE, ECC.);
 - ASSUMERE E LICENZIARE IL PERSONALE DIPENDENTE;
 - NOMINARE DIRETTORI, PROCURATORI E DELEGARE LORO LA FIRMA SOCIALE, CON QUELLE FACOLT E CLAUSOLE CHE CREDER DEL CASO E FISSARE LA LORO RETRIBUZIONE;
 - ASSUMERE OBBLIGAZIONI ANCHE CAMBIARIE E MUTUI IPOTECARI;
 - STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI - AFFITTARE E PRENDERE IN AFFITTO AZIENDE;
 - PARTECIPARE AD ALTRE SOCIETA' COSTITUITE E COSTITUENDE ANCHE SOTTO FORMA DI CONFERIMENTO;
 - ACQUISTARE E CEDERE PARTECIPAZIONI;
 - CONCEDERE FIDEJUSSIONI E SOTTOFIDEJUSSIONI ANCHE A TERZI;
 - DI CONSENTIRE COSTITUZIONI, SURROGHE, POSTERGAZIONI, CANCELLAZIONI IPOTECARIE, RINUNCE A IPOTECHE LEGALI, TRASCRIZIONI ED ANNOTAZIONI IN GENERE;
 - NOMINARE ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI;
 - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO TERZI, COMPRESI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ENTI ED ISTITUTI PREVIDENZIALI;
 - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI GIUDIZIO.
- LA SIGNORA CARILLO MIRELLA AVR FIRMA LIBERA, PRECEDUTA DALLE PAROLE "F.LLI CALEGARO DI LUIGI DI FRANCESCO CALEGARO S.P.A. - IL PRESIDENTE MIRELLA CARILLO".
- CONSIGLIERE nominato con atto del 19/05/2008
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010
- CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 19/05/2008
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

* CALEGARO FRANCESCO

nato a PADOVA (PD) il 02/01/1945

codice fiscale: CLGFNC45A02G224W

- CONSIGLIERE nominato con atto del 19/05/2008
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010
- CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 19/05/2008
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

Poteri:

VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI:

- COMPERARE, VENDERE, PERMUTARE MATERIE PRIME E PRODOTTI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELLA SOCIETA' IN GENERE, MACCHINE, MATERIALI E BENI MOBILI ED IMMOBILI DI OGNI SPECIE, COMPRESI AUTOMEZZI DI TRASPORTO;
- STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI;



Prot.:CEW/4671/2010/CPD0544

15/4/2010

- INCASSARE, ESIGERE SOMME, MANDATI, VAGLIA, ASSEGNI, TITOLI DI CREDITO DA CHICCHESSIA E PER QUALSIASI TITOLO DOVUTI DALLA SOCIET ;
- AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIET ESIGENDO QUIETANZA;
- STIPULARE ACCORDI CON ISTITUTI DI CREDITO PER OPERAZIONI BANCARIE DI QUALSIASI GENERE, IVI COMPRESA LA CONCESSIONE DI FIDI ALLA SOCIET SOTTO VARIE FORME, QUALI LO SCOPERTO SEMPLICE DI C/C, IL CASTELLETTO DI SCONTO DI PORTAFOGLIO FINANZIARIO E COMMERCIALE, L'ACCETTAZIONE DI TRATTE E L'ACCENSIONE DI ANTICIPI IN VALUTA ESTERA PER OPERAZIONI D'IMPORTAZIONE E D'ESPORTAZIONE;
- EMETTERE ASSEGNI SU C/C INTESSTATI ALLA SOCIET , EMETTERE TRATTE SUI DEBITORI, SOTTOSCRIVERE EFFETTI PASSIVI, GIRARE, SCONTARE, INCASSARE E QUIETANZARE QUALSIASI TITOLO DI CREDITO (ASSEGNI BANCARI E POSTALI, VAGLIA, TRATTE CAMBIARIE, ECC.);
- ASSUMERE E LICENZIARE IL PERSONALE DIPENDENTE;
- NOMINARE DIRETTORI, PROCURATORI E DELEGARE LORO LA FIRMA SOCIALE, CON QUELLE FACOLT E CLAUSOLE CHE CREDER DEL CASO E FISSARE LA LORO RETRIBUZIONE;
- ASSUMERE OBBLIGAZIONI ANCHE CAMBIARIE E MUTUI IPOTECARI;
- STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI - AFFITTARE E PRENDERE IN AFFITTO AZIENDE;
- PARTECIPARE AD ALTRE SOCIET COSTITUITE E COSTITUENDE ANCHE SOTTO FORMA DI COMPERIMENTO;
- ACQUISTARE E CEDERE PARTECIPAZIONI;
- CONCEDERE FIDEJUSSIONI E SOTTOFIDEJUSSIONI ANCHE A TERZI;
- DI CONSENTIRE COSTITUZIONI, SURROGHE, POSTERGAZIONI, CANCELLAZIONI IPOTECARIE, RINUNCE A IPOTECHE LEGALI, TRASCRIZIONI ED ANNOTAZIONI IN GENERE;
- NOMINARE ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIET PRESSO TERZI, COMPRESI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ENTI ED ISTITUTI PREVIDENZIALI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIET IN QUALSIASI GIUDIZIO.

IL SIGNOR CALEGARO FRANCESCO AVR FIRMA LIBERA, PRECEDUTA DALLE PAROLE "F.LLI CALEGARO DI LUIGI DI FRANCESCO CALEGARO S.P.A. - IL CONSIGLIERE DELEGATO, FRANCESCO CALEGARO".

* CALEGARO PIETRO

nato a SVIZZERA stato: SVIZZERA il 01/05/1979

codice fiscale: CLGPTR79E01Z133R

- CONSIGLIERE nominato con atto del 19/05/2008

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

- CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 19/05/2008

presentazione il 09/06/2008

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

Poteri:

VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI:

- COMPERARE, VENDERE, PERMUTARE MATERIE PRIME E PRODOTTI CONCERNENTI L'ATTIVITA DELLA SOCIET IN GENERE, MACCHINE, MATERIALI E BENI MOBILI ED IMMOBILI DI OGNI SPECIE, COMPRESI AUTOMEZZI DI TRASPORTO;

- STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI;

- INCASSARE, ESIGERE SOMME, MANDATI, VAGLIA, ASSEGNI, TITOLI DI CREDITO DA CHICCHESSIA E PER QUALSIASI TITOLO DOVUTI DALLA SOCIET ;

- AUTORIZZARE E PROCEDERE A PAGAMENTI DI QUALSIASI SOMMA DOVUTA DALLA SOCIET ESIGENDO QUIETANZA;

- STIPULARE ACCORDI CON ISTITUTI DI CREDITO PER OPERAZIONI BANCARIE DI QUALSIASI GENERE, IVI COMPRESA LA CONCESSIONE DI FIDI ALLA SOCIET SOTTO VARIE FORME, QUALI LO SCOPERTO SEMPLICE DI C/C, IL CASTELLETTO DI SCONTO DI PORTAFOGLIO FINANZIARIO E COMMERCIALE, L'ACCETTAZIONE DI TRATTE E L'ACCENSIONE DI ANTICIPI IN VALUTA ESTERA PER OPERAZIONI D'IMPORTAZIONE E D'ESPORTAZIONE;

- EMETTERE ASSEGNI SU C/C INTESSTATI ALLA SOCIET , EMETTERE TRATTE SUI DEBITORI,

- SOTTOSCRIVERE EFFETTI PASSIVI, GIRARE, SCONTARE, INCASSARE E QUIETANZARE



Prot.:CEW/4671/2010/CPD0544

15/4/2010

QUALSIASI TITOLO DI CREDITO (ASSEGNI BANCARI E POSTALI, VAGLIA, TRATTE CAMBIARIE, ECC.);
- ASSUMERE E LICENZIARE IL PERSONALE DIPENDENTE;
- NOMINARE DIRETTORI, PROCURATORI E DELEGARE LORO LA FIRMA SOCIALE, CON QUELLE FACOLT E CLAUSOLE CHE CREDER DEL CASO E FISSARE LA LORO RETRIBUZIONE;
- ASSUMERE OBBLIGAZIONI ANCHE CAMBIARIE E MUTUI IPOTECARI;
- STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI - AFFITTARE E PRENDERE IN AFFITTO AZIENDE;
- PARTECIPARE AD ALTRE SOCIET COSTITUITE E COSTITUENDE ANCHE SOTTO FORMA DI CONFERIMENTO;
- ACQUISTARE E CEDERE PARTECIPAZIONI;
- CONCEDERE FIDEJUSSIONI E SOTTOFIDEJUSSIONI ANCHE A TERZI;
- DI CONSENTIRE COSTITUZIONI, SURROGHE, POSTERGAZIONI, CANCELLAZIONI IPOTECARIE, RINUNCE A IPOTECHE LEGALI, TRASCRIZIONI ED ANNOTAZIONI IN GENERE;
- NOMINARE ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIET PRESSO TERZI, COMPRESI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ENTI ED ISTITUTI PREVIDENZIALI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIET IN QUALSIASI GIUDIZIO.
PER SIGNOR CALEGARO PIETRO AVR FIRMA LIBERA, PRECEDUTA DALLE PAROLE "F.LLI CALEGARO DI LUIGI DI FRANCESCO CALEGARO S.P.A. - IL CONSIGLIERE DELEGATO, PIETRO CALEGARO".

* NEGRO LUIGI

nato a CUTROFIANO (LE) il 06/12/1939

codice fiscale: NGR LGU39T06D237X

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 19/05/2008
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

* NEGRO GIUSEPPE

nato a CUTROFIANO (LE) il 10/05/1945

codice fiscale: NGRGPP45E10D237H

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 19/05/2008
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

* RANZATO GIANNA

nata a PADOVA (PD) il 08/11/1940

codice fiscale: RNZGNN40S48G224T

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 19/05/2008
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

* PAOLETTI GIUSEPPE

nato a PADOVA (PD) il 19/03/1946

codice fiscale: PLTGPP46C19G224M

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 19/05/2008
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

* TUROLLA MICHELE

nato a PADOVA (PD) il 27/04/1972

codice fiscale: TRLMHL72D27G224M

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 19/05/2008
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

ESTREMI DI ISCRIZIONE PRECEDENTI

Iscritta al Registro Ditte con il numero 229299

Iscritta al Registro Imprese con il numero PD060-36833



Prot.:CEW/4671/2010/CPD0544

15/4/2010

ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(nel periodo dal 01/01/2010 al 15/04/2010)

** Protocollo nr. 8855/00 del 22/02/2010

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 8855/1 del 22/02/2010

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
del 04/02/2010
ATTO PUBBLICO redatto da GIAVI GIANLUIGI
repertorio n. 35297 in PADOVA (PD)
registrato in data 22/02/2010 n. 3106 S.IT in PADOVA (PD)
atto iscritto il 23/02/2010

VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:
F.LLI CALEGARO DI LUIGI DI FRANCESCO CALEGARO S.P.A.
trascrizione iscritta il 23/02/2010

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del
D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data
odierna.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI
FINANZA DI PADOVA N. 4307/2T DEL 4-4-1977.

RISCOSSI PER NR BOLLI	8	EURO	116,96
PER DIRITTI		EURO	7,00
TOTALE		EURO	123,96
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 240018			

DAGLI ATTI DELL'UFFICIO LA SUDETTA IMPRESA NON RISULTA IN STATO DI
FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO O DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.
SI DICHIARA INOLTRE CHE A CARICO DELLA PREDETTA DITTA NON RISULTA
PERVENUTA NEGLI ULTIMI 5 ANNI A QUESTO UFFICIO DICHIARAZIONE DI
FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA COATTA, AMMISSIONE IN CONCORDATO
O AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

P. IL CONSERVATORE


ROSANNA BELLIN



*** fine certificato ***

Cámara de Comercio de Padua

Prot.: CWW/4671/2010/CPD0544

15/4/2010



CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, ARTESANÍA Y AGRICULTURA DE
PADUA

– OFICINA DEL REGISTRO MERCANTIL –

CERTIFICADO HISTÓRICO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Código fiscal y número de inscripción: 02422380283
del Registro Mercantil de PADUA
fecha de inscripción: 19/02/1996

Inscrita en la sección ORDINARIA el día 19/02/1996

Inscrita con el número de Registro Económico Administrativo 229299 el día 12/2/1991

Denominación: F.LLI CALEGARO SPA

Forma jurídica: SOCIEDAD POR ACCIONES

Domicilio: Teolo (Padua), Via Euganea 2 – CP 35037

Constituida con escritura del 5/12/1990

Duración de la sociedad:
hasta el día: 31/12/2050

Objeto social:

La sociedad tiene por objeto: la producción y el comercio, tanto por cuenta propia como ajena, de manufacturados de: plata, oro, joyas y afines; - metales plateados en general; peltre, alpaca, latón, acero inoxidable, así como la producción y el comercio de máquinas operadoras, limpiadoras, máquinas herramientas, moldes y equipos de distintos tipos relacionados con dichas producciones; el comercio al por mayor de productos alimentarios, higiénicos, dietéticos, biológicos, nutricionales, cosméticos, dermocosméticos y de perfumería, parafarmacéuticos, zootécnicos, veterinarios, químicos y para la agricultura. La sociedad puede dar y recibir empresas en alquiler y gestionar tiendas de venta al público. De forma meramente instrumental y con el fin de alcanzar el objeto social y nunca en relación con el público, la sociedad podrá también llevar a cabo las siguientes actividades: con el fin de inversiones estables y por cuenta propia, asumir, poseer y enajenar participaciones y/o participaciones en beneficios con acciones o sin ellas en otras sociedades y/o entidades de cualquier clase, incluso domiciliadas en el extranjero, con tal de que tengan la misma finalidad, o esté

relacionada o sea afin con la suya propia; obtener prestamos y financiaciones, prestar fianzas, avales, prendas e hipotecas y en general garantías personales y reales incluso a favor de terceros, llevar a cabo cualesquiera otras operaciones financieras, comerciales o industriales, que fueren necesarias o útiles para alcanzar la finalidad social, siempre que las normas vigentes lo permitan. En todo caso, no se permiten las actividades de intermediación inmobiliaria que se detallan en el art. 1 de la Ley nº 1, art. 1 de 2 de enero de 1991; las actividades de captación del ahorro público de conformidad con el art. 18 de la ley 216/74 y sucesivas modificaciones; las actividades reservadas a los intermediarios financieros habilitados según lo prevenido en el Decreto Legislativo 385/93; las actividades de captación de ahorro ante el público, así como cualquier otra actividad que esté prohibida por la Ley.



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Sistema de administración adoptado: TRADICIONAL

- Consejo de Administración
número de componentes en el cargo: 4

Junta de revisión

- Síndicos titulares
número de componentes en el cargo: 3
- Síndicos suplentes
número de componentes en el cargo: 2

INFORMACIONES SOBRE LOS ESTATUTOS

Facultades otorgadas por los Estatutos:

La gestión de la empresa les corresponde exclusivamente a los administradores, los cuales llevan a cabo las operaciones necesarias para el cumplimiento del objeto social, excepto por lo que se refiere a la necesidad de específica autorización en los casos prescritos por Ley o en el presente artículo.

Los administradores deberán solicitar autorización a la Junta ordinaria para llevar a cabo las siguientes operaciones:

- a) cesión de la única empresa social;
- b) asunción de participaciones en otras sociedades cuyo objeto sea no afin, cuyo valor sea superior al 30% del patrimonio neto resultante en el último balance aprobado.

Asimismo se atribuyen al órgano administrativo las siguientes competencias:

- a) acuerdo de fusión en los casos prevenidos en el art. 2505, 2505 bis, 2506 ter último apartado del Código Civil;
- b) la institución y supresión de sedes secundarias;

- c) la indicación de cuáles administraciones ostentan la representación de la sociedad;
- d) la reducción del capital social en caso de fallecimiento del socio;
- e) la adaptación de los Estatutos sociales a disposiciones normativas;
- f) la transferencia del domicilio social a otro municipio del territorio nacional;
- g) la reducción del capital si resultara perdido más de un tercio del capital social y la sociedad hubiera emitido acciones sin valor nominal.

El Consejo de Administración puede delegar, en los límites impuestos en el art. 2381, determinando las facultades y su correspondiente remuneración.

Al Consejo le corresponde, en todo caso, la facultad de control y de avocar a sí mismo las operaciones comprendidas en la autorización, así como la facultad de revocar las autorizaciones.

No pueden atribuirse a los órganos delegados las competencias prevenidas en el art. 2381, apartado 4 del Código Civil.

Pueden ser también nombrados directores generales y apoderados, determinando sus facultades.

La representación de la sociedad le corresponde al administrador único o al presidente del Consejo de Administración.

Les corresponde también a los consejeros que hayan obtenido la autorización del Consejo.

Repartición de pérdidas y ganancias entre los socios

Los beneficios netos que resulten del balance, una vez deducido al menos el 5% (cinco por ciento) que se destinarán a reserva legal hasta que ésta no haya alcanzado un quinto del capital social, se repartirán entre los socios en medida proporcional a la participación accionaria que cada uno poseyere, salvo que la Junta no acuerde otras afectaciones a fondos de reserva extraordinaria.

[omissis desde el final de la pág. 2 a la mitad de la pág. 11 a petición de la sociedad comitente]

ACTIVIDAD

Fecha de comienzo de la actividad de la empresa: 01/01/1991

Actividad ejercitada en el domicilio legal:

la producción y el comercio, tanto por cuenta propia como ajena, de manufacturados de: plata, oro, joyas y afines; - metales plateados en general; peltre, alpaca, latón, acero inoxidable, así como la producción y el comercio de máquinas operadoras, limpiadoras, máquinas herramientas, moldes y equipos varios, relacionados con dichas producciones (desde el día 1.1.1991).

Comercio al por mayor también para importación de manufacturados de plata, joyas y afines, metales plateados en general, peltre, alpaca, latón, acero inoxidable, máquinas

operadoras, limpiadoras, máquinas herramientas, moldes y equipos varios relacionados con dichas producciones (desde el 30.10.1991).
Comercio al detalle de cubertería y vajillas de plata o de metal plateado y artículos afines (desde el 25.11.1997).

TITULARES DE CARGOS O ATRIBUCIONES

- * CARILLO MIRELLA
natural de Udine (UD), nacida el día 28/07/1933
código fiscal: CRLMLL33L68L483X
firma depositada
 - Presidente del Consejo de Administración nombrado con escritura de 19/05/2008. Duración en el cargo: hasta aprobación de cuentas anuales al 31/12/2010.

[omissis en pág. 12 del original]

- * CALEGARO FRANCESCO
natural de Padua (PD), nacido el día 2/1/1945
código fiscal: CLGFNC45A02G224W
 - Consejero nombrado con escritura de 19/05/2008.
Duración en el cargo: hasta aprobación del balance al 31/12/2010.
 - Consejero delegado nombrado con escritura de 19/05/2008.
Duración en el cargo: hasta aprobación de cuentas anuales, al 31/12/2010.

Facultades:

Se atribuyen las siguientes facultades:

- comprar, vender, permutar materias primas y productos relacionados con la actividad de la sociedad en general, máquinas, materiales y bienes muebles e inmuebles de toda clase, incluso autovehículos de transporte;
- estipular, modificar y rescindir contratos;
- cobrar, exigir cantidades, mandatos, giros, cheques, títulos de crédito de otros y en cualquier concepto que se debieran a la sociedad;
- autorizar y proceder a realizar pagos de cualquier cantidad que debiere la sociedad, exigiendo el recibo correspondiente;
- estipular acuerdos con entidades de crédito para operaciones bancarias de cualquier tipo, incluso la concesión de créditos a la sociedad bajo distintas formas, como crédito sin respaldo simple de c/c, la línea de descuento de cartera financiera y comercial, la aceptación de importación y de exportación;
- emitir talones en c/c a nombre de la sociedad, emitir letras de cambio sobre los deudores, suscribir efectos pasivos, girar, descontar, cobrar y extender recibos por cualquier tipo de título de crédito (talones bancarios y postales, giros, letras de cambio, etc);
- contratar y despedir al personal empleado;

15/4/2010



- nominar a direttori, apoderati e delegar in ellos la firma social, con las facultades y cláusulas que se consideren oportunas, y fijar su retribución;
- asumir obligaciones incluso cambiarias y créditos hipotecarios;
- estipular contratos de arrendamiento de inmuebles
- alquilar y tomar empresas en alquiler ;
- participar en otras sociedades constituidas o aún por constituir incluso bajo forma de otorgamiento;
- adquirir y ceder participaciones;
- conceder fianzas y subfianzas, incluso a terceros;
- permitir constituciones, subrogaciones, postergaciones, cancelaciones hipotecarias, renunciaciones a hipotecas legales, transcripciones y anotaciones en general;
- nominar a árbitros amigables componedores;
- representar a la sociedad ante terceros, incluyendo las administraciones públicas y las entidades e institutos de la Seguridad Social;
- representar a la sociedad en cualquier procedimiento judicial.

D. Francesco Calegari AVR firma libre, precedida por las palabras "F.LLI CALEGARI DI LUIGI DI FRANCESCO CALEGARI S.P.A. - El Consejero Delegado, D. Francesco Calegari".

*** CALEGARI PIETRO**

natural de Suiza, estado SUIZA, nacido el día 1/5/1979

código fiscal: CLGPTR79E01Z133R

- Consejero nominado con escritura de 19/05/2008.
Duración en el cargo: hasta aprobación del balance al 31/12/2010.
- Consejero delegado nominado con escritura de 19/05/2008.
presentación el día 9/6/2008.
Duración en el cargo: hasta aprobación de cuentas anuales, al 31/12/2010.

Facultades:

Se atribuyen las siguientes facultades:

- comprar, vender, permutar materias primas y productos relacionados con la actividad de la sociedad en general, máquinas, materiales y bienes muebles e inmuebles de toda clase, incluso autovehículos de transporte;
- estipular, modificar y rescindir contratos;
- cobrar, exigir cantidades, mandatos, giros, cheques, títulos de crédito de otros y en cualquier concepto que se debieran a la sociedad;
- autorizar y proceder a realizar pagos de cualquier cantidad que debiere la sociedad, exigiendo el recibo correspondiente;
- estipular acuerdos con entidades de crédito para operaciones bancarias de cualquier tipo, incluso la concesión de créditos a la sociedad bajo distintas formas, como crédito sin respaldo simple de c/c, la línea de descuento de cartera financiera y comercial, la aceptación de importación y de exportación;

- emitir talones en c/c a nombre de la sociedad, emitir letras de cambio sobre los deudores, suscribir efectos pasivos, girar, descontar, cobrar y extender recibos por cualquier tipo de título de crédito (talones bancarios y postales, giros, letras de cambio, etc);
- contratar y despedir al personal empleado;
- nombrar a directores, apoderados y delegar en ellos la firma social, con las facultades y cláusulas que se consideren oportunas, y fijar su retribución;
- asumir obligaciones incluso cambiarias y créditos hipotecarios;
- estipular contratos de arrendamiento de inmuebles
- alquilar y tomar empresas en alquiler ;
- participar en otras sociedades constituidas o aún por constituir incluso bajo forma de otorgamiento;
- adquirir y ceder participaciones;
- conceder fianzas y subfianzas, incluso a terceros;
- permitir constituciones, subrogaciones, postergaciones, cancelaciones hipotecarias, renunciaciones a hipotecas legales, transcripciones y anotaciones en general;
- nombrar a árbitros amigables componedores;
- representar a la sociedad ante terceros, incluyendo las administraciones públicas y las entidades e institutos de la Seguridad Social;
- representar a la sociedad en cualquier procedimiento judicial.

D. Pietro Calegaro AVR firma libre, precedida por las palabras "F.LLI CALEGARO DI LUIGI DI FRANCESCO CALEGARO S.P.A. - El Consejero Delegado, D. Pietro Calegaro".

[omissis resto de la página 14].

Escrituras inscritas en el Registro Mercantil
(en el periodo comprendido entre el 1/1/2010 y el 15/04/2010)

** Protocolo nº 8855/00 de fecha 22/02/2010
S2 modificación sociedad, consorcio G.E.I.E. [Grupo Europeo de Interés Económico], entidad público económica

** Protocolo nº 8855/1 de fecha 22/02/2010
Modificaciones escritura de constitución (soc. de capitales y cooperativas) del 4/2/2010
Escritura pública redactada por D. Gianluigi Giavi
registro nº 35297 en Padua (PD)
registrado el día 22/02/2010 nº 3106 S. 1T en Padua (PD)
escritura inscrita el día 23/02/2010.

Cámara de Comercio de Padua

Prot.: CWW/4671/2010/CPD0544

15/4/2010

- Variación de la denominación. Denominación anterior: F.LLI CALEGARO DI
LUIGI DI FRANCESCO CALEGARO S.P.A.
transcripción inscrita el 23/02/2010.

Las noticias y los datos correspondientes a escrituras depositadas antes de la entrada en vigor del Decreto del Presidente de la República nº 581 de fecha 7/12/1995 pueden resultar en extracto o en forma sintética.

El presente certificado incluye las noticias/datos inscritos en el Registro al día de hoy.
[omissis]

De las escrituras que obran en la oficina, se desprende que dicha empresa no resulta en estado de quiebra, concurso de acreedores o administración controlada.
Asimismo se hace constar que a cargo de la empresa anterior no resulta haber llegado en los últimos 5 años a estas oficinas declaración de quiebra, liquidación forzosa administrativa, admisión a concurso o administración controlada.

Por el funcionario encargado [firma] Rosanna Bellin
[sello]: Cámara de Comercio, Industria, Artesanía y Agricultura. Padua.

*** final de certificado ***





IL GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO
TRIBUNALE DI PADOVA
Verbale di asseverazione di traduzione

Addi *26 aprile 2010*

CRON. N. 2512/10

Avanti al sottoscritto Cancelliere è personalmente comparsa la **Dr.ssa IGLESIAS PÉREZ, MARÍA JOSÉ**, nata a Madrid (Spagna) il 19 marzo 1963, con studio a Padova, in Via Riello 1/C, iscritta al Albo CTU dei Periti Traduttori e Interpreti Giurati del Tribunale con il n. 2342, la quale chiede di asseverare con giuramento la suestesa traduzione, dal testo originale scritto in lingua italiana al testo tradotto in lingua spagnola.

La comparsa viene ammonita a sensi di legge circa l'importanza del giuramento che deve prestare e, stando in piedi, pronuncia la seguente formula: *"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto all'espletamento dell'incarico affidatomi al solo scopo di fare conoscere la verità e che pertanto la traduzione in lingua spagnola corrisponde al testo scritto in lingua italiana"*.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Traduttore

Dr.ssa María José Iglesias Pérez
Dr.ssa María José Iglesias Pérez
Traduttore e interprete Giurato
CTU Tribunale Padova n. 2342
Via Riello, 1/C - 35122 Padova
Tel. 0498761401 Cell. 335319762
info@traduzionispagnolo.com

Il Cancelliere

Il Cancelliere - C1
Marina CASAROTTO
Marina Casarotto



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA

APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: Repubblica Italiana
Il presente atto pubblico
 2. è stato firmato da MARINA CASAROTTO
 3. operante in qualità CAUCIUTTO
 4. è munito del bollo di TRIBUNALE
- Attestato
5. in Padova
 6. il 26 APR 2010
 7. da Procura della Repubblica di Padova
 8. col N. 1242 Reg. Apostille
 9. Bollo
 10. IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Dr Mario Milanese)
Mario Milanese